



**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**
(ai sensi dell'art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e *s.m.i.*
c.d. Codice dei contratti pubblici)

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Definizioni.....	pag. 3
Art. 2	Oggetto e ambito di applicazione.....	pag. 3
Art. 3	Principi.....	pag. 4
Art. 4	Rotazione affidamenti e inviti	pag. 5
Art. 5	Il Responsabile Unico del Procedimento.....	pag. 6
Art. 6	Commissione giudicatrice.....	pag. 7
Art. 7	Il Direttore dell'esecuzione del contratto.....	pag. 8

SEZIONE II PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 8	Programmazione Lavori, Beni e servizi.....	pag. 8
Art. 9	Avvio della procedura di affidamento Lavori, beni e servizi.....	pag. 9

SEZIONE III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 10	Lavori, servizi e forniture.....	pag. 10
Art. 10 bis	Modifiche transitorie all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 in materia di lavori...	pag. 15
Art. 11	Indagine di mercato.....	pag. 16
Art. 12	Lavori di somma urgenza.....	pag. 18
Art. 13	Collaudo e verifica di conformità.....	pag. 18
Art. 14	Esecuzione e Pagamenti.....	pag. 18
Art. 15	Forma del contratto.....	pag. 19

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. <<Codice>>, il Decreto Legislativo n. 50/2016 e *s.m.i.* (c.d. *Codice dei contratti pubblici*).
 - b. <<Commissione>>, la Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'articolo 77 del Codice.
 - c. <<RUP>>, il Responsabile Unico del Procedimento (rif. articolo 4).
 - d. <<RdA>>, la Richiesta di Acquisto, documento con il quale una qualsiasi Struttura/Servizio della Camera di Commercio di Roma fornisce l'input all'Area/Ufficio competente per iniziare le attività di approvvigionamento di un prodotto o servizio.
 - e. <<RdO>>, la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso a tutti i possibili fornitori qualificati contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del prodotto o servizio.
 - f. <<CUP>>, il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.
 - g. <<CIG>>, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.
2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'articolo 3 del Codice.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate dalla Camera di Commercio di Roma per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale (articolo 35 e 36 dello stesso Decreto). Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo trovano applicazione le indicazioni fornite dall'ANAC nelle linee guida n.4 che non essendo vincolanti ne consentono un motivato scostamento.

2. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'articolo 35 del Codice.
3. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento o le linee Guida ANAC, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali o le indicazioni ANAC sopravvenute.
4. Sono fatte salve le minute spese disciplinate dai regolamenti camerali per il funzionamento dei fondi economali. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice.
5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *cccc*) del Codice) e di negoziazione (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *dddd*) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 149 della legge 24.12.2012 n. 228 e all'articolo 7 della legge 94/2012 e all'articolo 502 della legge 208/2015.
6. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Art. 3

Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli articoli 30, 34, 36 e 42 del Codice come meglio specificati nelle Linee guida ANAC n.4 vigenti.
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.
4. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice.

Art. 4**Rotazione affidamenti e inviti**

1. Il principio di rotazione comporta, nel solo caso di procedure che limitano la partecipazione degli operatori in possesso dei requisiti richiesti, il divieto di invito e di affidamento all'operatore uscente e agli operatori invitati e non affidatari dell'appalto immediatamente precedente a quello di cui si tratti, purché entrambi gli affidamenti siano:
 - a. ricompresi nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi;
 - b. appartengano alla medesima fascia economica di cui al comma 2.
2. La Camera di Commercio di Roma individua ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche:

	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	LAVORI
A	fino a 5.000	fino a 20.000
B	> € 5.000 fino a € 20.000	> € 20.000 e < € 40.000
C	> € 20.000 e < € 40.000	> € 40.000 e inferiore a € 150.000
D	da € 40.000 fino alla soglia comunitaria	> € 150.000 e fino a € 258.000
E		> € 258.000 e fino a € 516.000
F		> € 516.000 fino alla soglia comunitaria

3. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
 - arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.
4. La Camera di Commercio di Roma deve applicare il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul portale <https://www.acquistinretepa.it> o su altri mercati elettronici nel caso in cui le procedure non siano aperte (es. ordine diretto di acquisto ODA).
5. La Camera di Commercio di Roma può derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:
 - a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.) sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.8;
 - b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o

- operative sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.8;
- c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice;
 - d) numero di operatori economici iscritti nell'elenco fornitori, in possesso dei requisiti necessari, inferiore a quello minimo di soggetti da invitare - in base all'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice;
 - e) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
 - f) affidamenti di importi inferiori a 1.000 euro, con motivazione sintetica da indicare nella determinazione a contrarre o nell'atto equivalente.
6. L'affidamento o il reinvito al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.
7. Il riaffidamento o il reinvito al contraente uscente deve altresì tener conto del grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento, nonché dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Art. 5

Il Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice - e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 7 e/o un direttore dei lavori. Il RUP viene individuato contestualmente all'attività di progettazione preliminare alla programmazione o nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, del Codice, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione. Ove non diversamente stabilito, il RUP si identifica, ex articolo 5 legge 241/90, nella persona del Dirigente competente.
2. Il RUP viene nominato, in conformità sia alle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>> e sia al comma 5 dell'articolo 31 del Codice, tra i dipendenti della Camera di Commercio di Roma sulla base del necessario livello di inquadramento nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.
3. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti,

qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti come previsto dal successivo art. 7.

4. Il RUP riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente competente poiché in tal caso provvede direttamente.
5. Il RUP, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala al soggetto o all'organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente competente poiché in tal caso provvede direttamente.
6. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di procedure di affidamento di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 il cui criterio prescelto di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per rilevanza e/o complessità dell'oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione nominata, ai sensi dell'articolo 77 del Codice, i cui componenti - fino alla completa attuazione della disciplina di cui all'articolo 78 del Codice - possono essere nominati tra i dipendenti della Camera di Commercio di Roma in possesso dei requisiti necessari ed esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione.
2. Il controllo della documentazione amministrativa è invece svolto dal RUP/Dirigente competente oppure da un apposito ufficio / servizio a ciò deputato istituito dalla Camera di Commercio di Roma a supporto del RUP/Dirigente competente.
3. Nei casi di apertura delle buste di gara in seduta pubblica, il Dirigente competente, o suo delegato, può essere coadiuvato da almeno un testimone/funziionario.
4. La Commissione può supportare - se indicato nel bando di gara - il RUP nella valutazione delle offerte anormalmente basse.
5. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del Codice, la Commissione, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del citato Codice, continua ad essere nominata, con specifico atto, dall'organo camerale competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. La Camera di Commercio di Roma pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito la composizione della Commissione e i curricula dei componenti. Dopo l'istituzione del citato Albo, il Presidente della Commissione dovrà essere esterno e ivi iscritto.

6. Il lavoro della Commissione è improntato alla massima trasparenza e deve svolgersi con attinenza scrupolosa al metodo di valutazione individuato negli atti di gara.
7. La Commissione redige con tempestività e completezza il verbale di gara.

Art. 7

Il Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Nell'ambito delle soglie delle prestazioni per gli affidamenti aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture, a meno che la Camera di Commercio di Roma non determini diversamente, il RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Dirigente competente, su proposta del RUP, poiché esperto nella materia oggetto della fornitura.
3. Il Direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal RUP, è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
4. Al Direttore di esecuzione del contratto sono affidate le funzioni indicate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e nelle linee guida ANAC n.3.

SEZIONE II

PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 8

Programmazione Lavori, Beni e servizi

1. L'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento avviene coerentemente con:
 - a) la programmazione triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000 euro, di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice;
 - b) la programmazione biennale dei servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro di cui all'articolo 21, comma 6, del Codice;
 - c) le procedure e gli schemi-tipo previsti dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 e successive modifiche.
2. Le attività istruttorie, propositive e preparatorie della programmazione dei fabbisogni di cui al comma 1 sono di pertinenza del Dirigente competente e del RUP, anche su proposta

di altro ufficio, supportati dagli uffici deputati alla programmazione secondo le disposizioni organizzative interne.

3. I programmi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 sono redatti in coerenza con il budget direzionale approvato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 254/05 e adottati con determinazione del Segretario Generale, entro 90 giorni dall'approvazione del preventivo economico. Gli eventuali aggiornamenti avvengono con medesima determinazione.
4. I programmi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono redatti dal referente unico dell'Amministrazione per la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) ai sensi dell'articolo 3, comma 14 e articolo 6 comma 13, del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14.

Art. 9

Avvio della procedura di affidamento Lavori, Beni e servizi

1. L'avvio della procedure di affidamento può avvenire mediante una Richiesta di acquisto (RdA) autorizzata dal Dirigente competente o suo delegato e trasmessa al Provveditorato della Camera di Commercio di Roma.
La RdA deve essere circostanziata ovvero contenere tutte le informazioni necessarie all'avvio della procedura di affidamento.
2. A seguito della presentazione della RdA, le informazioni di cui sopra potranno essere inserite nella Richiesta di offerta (RdO) da sottoporre agli operatori economici che si intendono consultare per gli affidamenti diretti o invitare ad una procedura negoziata.
3. Per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili e/o ricorrenti della Camera di Commercio di Roma, eventualmente presenti nel programma biennale di forniture e servizi e nel programma triennale dei lavori, è possibile approvare, coerentemente al budget direzionale di cui all'articolo 8 del Dpr 254/05, una determina quadro annuale o periodica dai contenuti previsti per la determina a contrarre, secondo quanto indicato nel presente regolamento.

SEZIONE III

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 10

Lavori, servizi e forniture

1. Gli operatori economici, per poter contrarre con la Camera di Commercio di Roma devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica,

capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su apposito modulo coerente con il modello del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ovvero in alternativa secondo i modelli presenti sulle piattaforme telematiche.

2. I requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.
3. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1, rilasciate dagli operatori economici, saranno controllate ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attraverso dei controlli a campione.
4. I controlli a campione devono essere effettuati rispetto ai requisiti auto dichiarati dal fornitore, mediante DGUE o altro documento, che non siano stati già oggetto di controllo puntuale. A tal fine, si provvederà, con apposito provvedimento del Dirigente economico/finanziario a determinare le modalità e le percentuali di controllo, nonché di sorteggio. Del sorteggio verrà conservata apposita documentazione.
5. In via transitoria, l'assenza di inadempienze tributarie ai sensi del comma 4 dell'articolo 80 sarà anch'essa svolta a campione in attesa dell'implementazione di un più rapido sistema di controllo che consenta la verifica puntuale senza pregiudicare le esigenze di celerità del procedimento.
6. Non saranno sottoposti a controllo a campione, ai sensi del DPR 445/2000, gli operatori economici consultati mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione e non aggiudicatari, in quanto, in forza dell'articolo 36, comma 6 bis del Codice, tale adempimento è già svolto dal soggetto responsabile dell'ammissione e permanenza al mercato elettronico.
7. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

A) Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. Gli affidamenti di prestazioni di servizi e forniture e di lavori per importi inferiori a 40.000,00 euro possono avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente articolo 3, gli oneri motivazionali relativi all'economicità, alla proporzionalità e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti come di seguito indicati, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali e l'obbligo di utilizzo dei canali di approvvigionamento elettronici richiamati all'articolo 2, comma 5:

- mediante una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa condotta tra elenchi fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico (comma 1, lettera *bbbb* dell'art. 3 del Codice);
 - indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete o di altri canali di informazione nonché un'analisi dei prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
 - listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
 - analisi di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni;
 - eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. Si ricorre, di norma, alla consultazione di un unico operatore economico nei seguenti casi:
- a) il bene o servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e/o documentato (un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno per ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale ovvero che, se venisse fornito o eseguito da soggetti diversi da quelli a cui è stato affidato il precedente contratto, possa recare grave pregiudizio all'Amministrazione);
 - b) il bene o servizio è acquisito mediante ordine diretto sul mercato elettronico, al prezzo più basso tra le offerte a catalogo;
 - c) il bene o servizio è acquisito sul mercato elettronico, accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;
 - d) esistono strumenti alternativi di verifica della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione rispetto alla richiesta di un ulteriore preventivo quali, ad esempio, quelli indicati al precedente comma 2.
4. In base all'articolo 32, comma 2, del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante un unico atto, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti; il possesso dei requisiti di carattere generale è garantito dall'adozione delle procedure di cui al successivo comma 7.
5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro risulta non necessaria né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva di cui all'articolo 93, comma 1, e articolo 103, comma 11, del Codice.
6. In alternativa alla determinazione semplificata di affidamento di cui al comma 4 e successiva stipulazione del contratto è possibile procedere con un Ordinativo estratto da sistemi informatici di acquisto della Camera di Commercio di Roma, qualora completo, insieme ad eventuali allegati, degli elementi essenziali individuati nel medesimo comma 4.

7. La dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 resa dall'Operatore Economico individuato quale affidatario sarà sottoposta a verifica prima della stipula del contratto (o dell'emissione dell'ordinativo).

I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'aggiudicatario dell'appalto vengono effettuati dalla Camera di Commercio di Roma secondo le indicazioni di cui ai punti 4.2.2, 4.2.3.e 4.2.4 delle Linee guida ANAC n.4.

Per gli affidamenti di importo fino a 20.000,00 euro, la Camera di Commercio di Roma, nelle more degli esiti da parte degli Enti coinvolti nelle suddette verifiche, provvederà a formalizzare il contratto inserendo nello stesso o nelle condizioni generali di contratto, un'apposita clausola risolutiva per regolare i casi in cui l'operatore abbia presentato una falsa dichiarazione (articolo 80, comma 12, del Codice). La verifica dei requisiti speciali sarà invece effettuata solo se richiesti.

Nelle more della consultazione della Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice, la Camera di Commercio di Roma provvederà ad effettuare le verifiche semplificate secondo quanto di seguito indicato:

- a) per gli affidamenti diretti di importo fino a € 5.000,00:
 - mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
 - attraverso consultazione del casellario ANAC;
- b) per gli affidamenti diretti di importo superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 20.000,00:
 - mediante l'acquisizione del DURC in corso di validità;
 - attraverso consultazione del casellario ANAC;
 - mediante accertamento a campione dell'assenza di inadempienze tributarie ai sensi del comma 4 dell'articolo 80;
 - attraverso verifica dell'insussistenza di procedure concorsuali tramite consultazione del registro imprese;
 - attraverso verifica dell'eventuale esistenza delle condanne penali elencate dall'articolo 80 del Codice;
- c) per le altre tipologie di affidamenti e comunque per quelli di importo superiore a € 20.000,00, dovranno essere svolte tutte le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice.

In tutti i casi dovrà essere eseguita, a prescindere dall'importo dell'affidamento, la verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012);

8. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro non risulta obbligatoria la verifica di cui all'articolo 97 del Codice; tuttavia la CCIAA potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

B) Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice

1. L'affidamento è l'atto conclusivo di una procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b), che prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici per servizi/forniture e dieci operatori economici per i lavori, ove esistenti, così individuati:
 - a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e del regolamento camerale dell'elenco degli operatori economici;
 - b) sulla base di indagini di mercato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
2. La procedura di affidamento per i lavori in amministrazione diretta può essere eseguita, a patto che si applichi la procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
3. La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre, anche successiva all'indagine di mercato di cui all'articolo 11, a firma del Dirigente competente, che deve riportare i seguenti elementi:
 - a) indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;
 - b) caratteristiche dei lavori o beni e servizi da affidare;
 - c) importo massimo dell'affidamento;
 - d) procedura che si intende seguire;
 - e) motivazioni della scelta della procedura;
 - f) eventuali motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente e/o operatori precedentemente invitati qualora la procedura preveda in qualche modo una limitazione degli operatori economici aventi i requisiti richiesti;
 - g) requisiti generali e speciali;
 - h) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - i) principali condizioni contrattuali;
 - j) richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice.
4. Della procedura deve essere data apposita pubblicità sul sito della Camera di Commercio di Roma nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013.
5. Gli operatori economici, una volta individuati secondo i criteri di cui sopra, sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta.
6. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

7. La proposta di aggiudicazione deve essere trasmessa al Dirigente competente dal RUP (se diverso dal dirigente competente) congiuntamente al verbale di gara redatto dalla Commissione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
8. La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario di cui all'articolo 36, comma 5, del Codice, deve essere emanata dal Dirigente competente e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico scelto mediante la procedura di selezione.
9. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con la Camera di Commercio di Roma devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello del DGUE.

C) La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

1. La procedura di affidamento consiste in una procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lett. c), del Codice previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, così individuati:
 - a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e del regolamento camerale dell'elenco degli operatori economici;
 - b) sulla base di indagini di mercato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
2. La procedura prende avvio mediante una determina a contrarre a firma del Dirigente competente che deve riportare i seguenti elementi:
 - a) indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;
 - b) caratteristiche dei lavori da affidare;
 - c) importo massimo dell'affidamento;
 - d) procedura che si intende seguire;
 - e) motivazioni della scelta della procedura;
 - f) motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente;
 - g) requisiti generali e speciali;
 - h) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - i) principali condizioni contrattuali;
 - j) richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice.

3. Della procedura deve essere data apposita pubblicità sul sito della Camera di Commercio di Roma nella sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013
4. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dalla Commissione di cui all’articolo 6, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
5. Il verbale di gara deve essere trasmesso al Dirigente competente dal RUP (se diverso dal Dirigente competente) ovvero dalla Commissione di cui all’articolo 6.
6. Gli operatori economici, una volta individuati secondo i criteri previsti dall’avviso, sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta, mediante apposite piattaforme telematiche ove disponibili.
7. La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario di cui all’articolo 36, comma 5 del Codice, deve essere emanata dal Dirigente competente e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell’operatore economico selezionato.
8. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con la Camera di Commercio di Roma devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell’offerta, dovranno confermare i requisiti, sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello del DGUE. Per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, i requisiti sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica, da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento.

Art. 10 bis

Modifiche transitorie all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 in materia di lavori

1. Ai sensi di quanto previsto dalla modifica transitoria all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di lavori, introdotta dall’art. 1 comma 912 della Legge n. 145/2018, in vigore dall’1.1.2019, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei Contratti Pubblici, fino al 31 dicembre 2019, le Stazioni appaltanti in deroga all’art. 36 comma 2 del medesimo Codice possono procedere:
 - a) all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici;
 - b) all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore € 350.000,00 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici;

- c) all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici.

Art. 11

Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Camera di Commercio di Roma. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Tale procedura o viene avviata a valle della determinazione a contrarre o viene svolta preventivamente e, in tal caso, nel provvedimento a contrarre, prima dell'avvio della selezione, si darà atto delle risultanze dell'indagine stessa, fatto salvo che non possono essere resi noti i dati degli invitati.
3. L'indagine di mercato è prevista dalle norme per gli affidamenti pari o superiori ad € 40.000,00, qualora la selezione dei fornitori da invitare al confronto competitivo non avvenga tramite consultazione di Elenchi di fornitori propri o di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico o qualora gli iscritti ai suddetti elenchi siano in numero inferiore rispetto al minimo previsto dal Codice.
4. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
5. La Camera di Commercio di Roma assicura l'opportuna pubblicità dell'indagine del mercato e a tal fine la stessa pubblica un avviso, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
6. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

7. L'individuazione dei soggetti con i quali procedere alla selezione può essere realizzata anche mediante estrazione degli operatori dall'elenco in base al possesso di requisiti ulteriori di capacità tecnico-professionale, richiesti in relazione alla particolare natura o allo specifico dimensionamento della fornitura di beni, di servizi o dei lavori da affidare.
8. Nella selezione dei soggetti da invitare per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell'articolo 36 del Codice, l'Amministrazione applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate all'articolo 4.
9. Nel caso in cui nella determinazione a contrarre sia stato previsto un numero massimo di operatori economici da invitare al successivo confronto competitivo, la selezione dei candidati risultati idonei all'indagine di mercato, in assenza di altro metodo oggettivo, avverrà, di norma, per sorteggio pubblico. La data del sorteggio, qualora non prevista già nell'avviso, è comunicata ai candidati via PEC, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi. La stazione appaltante adotta gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il sorteggio è eseguito da un'apposita commissione composta dal Dirigente competente (o suo delegato) e da altri due dipendenti camerali. Dell'esito del sorteggio sarà redatto apposito verbale, da tenere agli atti della procedura.
10. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Camera di Commercio di Roma, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La Camera di Commercio di Roma deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
11. La Camera di Commercio di Roma assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.
12. I risultati dell'indagine di mercato sono riportati negli atti del procedimento, che devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" unitamente all'esito della procedura di affidamento.
13. Per affidamenti di importi inferiore a € 40.000,00 è possibile, ove ritenuto necessario e in analogia all'indagine di mercato, attivare una manifestazione di interesse secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, in relazione all'oggetto o alla complessità dell'affidamento.

Art. 12

Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP- ovvero il tecnico che si reca per primo sul luogo - informano prontamente il Dirigente competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Dirigente competente dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.
2. Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del Codice.

Art. 13

Collaudo e verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento

1. I lavori sono soggetti al collaudo e l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi del comma 2, dell'articolo 102, del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei lavori, per i lavori, e al Direttore dell'esecuzione del contratto, per i servizi e forniture.
3. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, tale controllo può essere attestato dal certificato di regolare esecuzione, emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto (articolo 102, comma 2, del Codice).
4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento che consente l'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, come previsto dal comma 3, dell'articolo 113-bis del Codice.

Art. 14

Esecuzione e Pagamenti

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, se ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dall'articolo 32, comma 13, del Codice.

2. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.
3. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nel caso di avvio dell'attività in via d'urgenza è essenziale procedere alla redazione e sottoscrizione di apposito verbale di avvio nel quale vengono identificate le attività indifferibili da eseguire a cura della stazione appaltante.
4. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati dalla Camera di Commercio di Roma con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 102 del Codice.
5. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo al posto della regolare esecuzione.
6. La ritenuta dello 0,50% viene trattenuta a garanzia dei lavori in fase di pagamento dei SAL (stato avanzamento lavori) e viene svincolata in sede di liquidazione finale dell'opera a seguito di regolare collaudo e di DURC. La ritenuta dello 0,50% non viene trattenuta in caso di forniture e servizi che si risolvono in un unico adempimento o in prestazioni intermedie conclusive di contratti di durata.
7. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento la Camera di Commercio di Roma provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell'articolo 30 del Codice.
8. I pagamenti sono disposti, verificato che il beneficiario sia in regola con il versamento del diritto annuale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

Art. 15

Forma del contratto

1. La stipula del contratto avviene a seguito di determina di affidamento o atto equivalente semplificato.

2. Per le procedure oggetto del presente regolamento il termine dilatorio di 35 giorni (articolo 32, comma 9, del Codice) trova applicazione solo per gli affidamenti di lavori superiori a 150.000 euro.
3. I contratti, in caso di procedura negoziata o affidamento diretto, sono stipulati in modalità elettronica mediante scambio di lettere, anche tramite piattaforma elettronica, oppure mediante scrittura privata.
4. Per gli affidamenti di lavori superiori a 150.000,00 euro trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice.
5. Il contratto o l'ordinativo di cui all'articolo 9, comma 6, dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.
6. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.